

COMUNE DI BORDIGHERA  
(Provincia di Imperia)

Contratto repertorio n. 2712 in data 11 OTT 2012



APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DAL  
DEPURATORE CONSORTILE –  
PERIODO DAL 01/04/2012 AL 05/08/2013 – CIG 4505141FF2

FRA


il COMUNE DI BORDIGHERA, con sede in Via XX Settembre n.32, codice fiscale n. 00081170086, in persona del dirigente del settore tecnico Arch. Roberto RAVERA, nato a Sanremo (IM) il 15/02/1963 e domiciliato presso l'ente che rappresenta, che qui interviene ai sensi dell'articolo 13 del regolamento comunale dei contratti, giusto provvedimento di delega di funzioni del Dirigente del Settore Tecnico ad interim in data 31/01/2012 protocollo n. 2268 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale del settore tecnico n. 715/RG del 26/06/2012

E

IDROEDIL S.R.L., con sede in Arma di Taggia (IM) – Via C. Colombo n. 54, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio di Imperia: n. 00156650087, in persona del legale rappresentante signor Massimo GHILARDI, nato a Treviglio (BG) il 11/10/1967, domiciliato - per il presente atto - presso la ditta rappresentata

PREMESSO CHE

- con determinazione del settore tecnico n. 175/RG del 09/02/2012 veniva affidato alla ditta IDROEDIL S.R.L. il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal depuratore consortile per il primo trimestre dell'anno 2012;
- con lettera protocollo n. 7515 del 05/04/2012 l'Ufficio Ambiente richiedeva preventivo a n. 3 imprese specializzate nel settore;
- con determinazione del settore tecnico n. 715/RG del 26/06/2012, vista la relazione del Responsabile del Procedimento, veniva affidato lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal depuratore consortile alla ditta IDROEDIL S.R.L., già contrattualmente legata al Comune di Bordighera con atto repertorio n. 2658 del 27/04/2012 per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e della frazione umida;
- che in data 25/09/2012, con nota protocollo n. 21713 è stata effettuata richiesta di informazioni antimafia alla Prefettura di Imperia, in base al combinato disposto degli articoli 100 del D.Lgs. 159/2011 e articolo 10 del D.P.R. 252/1998;
- che tutti i documenti sopra specificati, conosciuti e qui integralmente richiamati, sono conservati agli atti del Comune;



IDROEDIL SRL  
L'Amministratore

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART.1) OGGETTO

Il Comune di Bordighera affida alla ditta IDROEDIL S.R.L., che come sopra rappresentata, accetta, **il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal depuratore consortile e più precisamente:**

- **CER 190 805 – fanghi e fosse settiche;**
- **CER 190 801 – rifiuti dall'eliminazione delle sabbie;**
- **CER 190 802 – rifiuti prodotti dalle acque reflue urbane vaglio**

per il periodo 01/04/2012 – 05/08/2013 alle condizioni e con le modalità operative tutte previste:

- nella richiesta di preventivi agli atti protocollo n. 7517 del 05/04/2012;
- nella nota della ditta agli atti protocollo n. 13927 del 20/06/2012.

Il Comune di Bordighera provvederà a caratterizzare il rifiuto secondo le disposizioni normative e a trasmettere alla Idroedil S.R.L. la relativa scheda di caratterizzazione.

I conferimenti presso la discarica dovranno essere programmati con l'ufficio PESA/ACCETTAZIONE della IDROEDIL S.R.L.

### ART. 2) DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto viene affidato per il periodo 01/04/2012 – 05/08/2013.

### ART. 3) CORRISPETTIVO

Il **corrispettivo** presunto per il presente appalto ammonta ad **euro 95.000,00** (novantacinquemila/00), cifra stimata sulla base dei quantitativi di fanghi e sabbie e grigliati prodotti e liquidati negli anni precedenti (tonnellate complessive 323,30 nel 2011) moltiplicati per il costo a tonnellata, così suddiviso:

- CER 190805 fanghi – euro 118,00 a tonnellata, oltre ad oneri, IVA ed ecotasse;
- CER 190801, CER 190802 sabbie e grigliati – euro 125,00 a tonnellata, oltre ad oneri, IVA ed ecotasse.

Nel caso in cui le informazioni antimafia ex articolo 10 del D.P.R. 252/1998 dovessero contenere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'amministrazione avrà facoltà di recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento di quanto eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ex art. 11 commi 2 e 3 del succitato D.P.R. 252/1998.


### ART. 4) GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto la ditta presta cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 404765 emessa in data 06/09/2012 dalla compagnia ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. di Milano, agenzia di Genova, per un importo di euro 9.500,00.

La ditta presenta inoltre idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (considerato terzo anche il "Comune") per eventuali danni cagionati a persone o cose in relazione al servizio, esonerando sin d'ora il "Comune" da ogni o qualsiasi responsabilità al riguardo.

### ART. 5) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti il presente atto e la sua eventuale registrazione sono a carico dell'impresa appaltatrice.



  
IDROEDIL S.R.L.  
L'Amministratore

ART. 6) ONERI FISCALI

Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni di cui alla presente scrittura sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, pertanto la stessa verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 - comma 2 - del D.P.R. 131/86.

ART. 7) OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta appaltatrice, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Detto obbligo di tracciabilità dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dai lavori.

La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Imperia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8) ELEZIONE FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'interpretazione od esecuzione del presente contratto è competente il foro di Sanremo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Massimo Ghilardi (per IDROEDIL S.R.L.)

**IDROEDIL S.R.L.**  
Via C. Colombo, 54  
48018 ARMA DI TAGGIA (IM)  
REA - IM 57779 - P.IVA: 00156650087

Roberto Ravera (per Comune di Bordighera)

Le parti, a norma dell'articolo 1341 del codice civile approvano espressamente le clausole contrattuali contenute nell'articolo 8 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa) ed articolo 9 (elezione foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto.

Massimo Ghilardi (per IDROEDIL S.R.L.)

**IDROEDIL S.R.L.**  
Via C. Colombo, 54  
48018 ARMA DI TAGGIA (IM)  
REA - IM 57779 - P.IVA: 00156650087

Roberto Ravera (per Comune di Bordighera)

